

Scheda di sintesi

della policy a sostegno delle startup innovative




04 febbraio 2016

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI



Tutte le agevolazioni



Una nuova politica industriale per lo sviluppo e la competitività

Visione e iter legislativo

Le misure in esame mirano a promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, l'aggregazione di un ecosistema animato da una nuova cultura imprenditoriale votata all'innovazione, così come a favorire una maggiore mobilità sociale, il rafforzamento dei legami tra università e imprese nonché una più forte capacità di attrazione di talenti e capitali esteri nel nostro Paese.

Per raggiungere questi obiettivi, dal 2012 il Governo è impegnato nella messa in opera di una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. Pietra miliare di questa iniziativa è il [Decreto Legge 179/2012](#), noto anche come "Decreto Crescita 2.0", recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" e convertito dal Parlamento con Legge del 18 dicembre 2012 n. 221.

Accogliendo i suggerimenti formulati nel Rapporto [Restart, Italia!](#) – elaborato da una [task force](#) di 12 esperti istituita nell'aprile del 2012 dal Ministro dello Sviluppo Economico – e emersi dalla consultazione con i principali attori dell'ecosistema imprenditoriale nazionale, il Decreto Crescita 2.0 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la **startup innovativa**: in via del tutto inedita, in favore di questa tipologia di impresa è stato predisposto – senza operare distinzioni settoriali o porre limite alcuno legato all'età dell'imprenditore – un vasto corpus normativo (artt. 25-32) che prevede nuovi strumenti e misure di vantaggio che incidono sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dall'avvio alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione.

Edificando un'impalcatura normativa conforme alle esigenze di tutti gli attori dell'ecosistema delle startup, il Decreto Crescita 2.0 trascende dal mero esercizio di law making e assume la valenza di una *policy* organica e coerente che identifica nel sostegno pubblico all'imprenditorialità innovativa un nuovo approccio alla politica industriale.

Lungi dall'essere statica, la policy sulle startup innovative è stata interessata nell'ultimo triennio diversi interventi di potenziamento. Da un lato, successivi interventi normativi ([Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76](#), noto come "Decreto Lavoro", convertito con Legge del 9 agosto 2013, n. 99; [Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3](#), noto come "Investment Compact", convertito con Legge del 24 marzo 2015 n. 33) hanno affinato e ampliato l'offerta di strumenti agevolativi previsti dal "Decreto Crescita 2.0": nel descrivere le misure a

sostegno delle startup innovative, questa scheda di sintesi assorbe tale evoluzioni. Dall'altro ulteriori misure, anche non direttamente riconducibili al Decreto Crescita 2.0, sono intervenute ad arricchire il quadro normativo a sostegno dell'ecosistema delle startup e, più in generale, dell'imprenditorialità innovativa.

Definizioni, regime di pubblicità e monitoraggio

La normativa si riferisce esplicitamente alle startup *innovative* per evidenziare che il target non include qualsiasi impresa di nuova costituzione ma soltanto quelle che operano nel campo dell'innovazione tecnologica. Non è limitata dunque a un solo settore ma è aperta a tutto il mondo produttivo, dalle tecnologie delle telecomunicazioni e dell'informazione alla manifattura, dai servizi all'artigianato.

Definizione di startup innovativa: alle misure agevolative possono accedere le società di capitale, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ sono nuove o comunque sono state costituite da meno di 5 anni;
- ✓ hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- ✓ presentano un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
- ✓ non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
- ✓ hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- ✓ non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- ✓ infine, il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con il possesso di *almeno uno* dei tre seguenti criteri:
 1. almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
 2. la **forza lavoro complessiva** è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
 3. l'impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Imprese già costituite al 19 dicembre 2012: le società già costituite alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge 179/2012 e in possesso dei requisiti previsti dalla stessa, possono iscriversi alla sezione speciale del Registro delle Imprese e accedere ai benefici previsti per le startup innovative per un periodo di 4 anni, se la società è stata costituita entro i 2 anni precedenti, di 3 anni, se è stata costituita entro i 3 anni precedenti, e di 2 anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti. Per approfondimenti sulle scadenze temporali, è possibile consultare la [circolare 16/E](#) emessa dall'Agenzia delle Entrate l'11 giugno 2014 (pag. 14).

Definizione di startup a vocazione sociale: possiede tutti i requisiti delle startup innovative e opera in alcuni settori specifici che la legge italiana considera di particolare valore sociale¹. La [Circolare 3677/C](#) emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico il 20 gennaio 2015 ha introdotto una nuova procedura di autocertificazione – estremamente agile e flessibile, fondata sulla rendicontazione dell'impatto sociale, sulla trasparenza e sul controllo diffuso delle informazioni – per il riconoscimento delle startup innovative a vocazione sociale. Contestualmente, per meglio accompagnare l'utente nella fruizione della nuova procedura, il Ministero ha pubblicato la "[Guida per la redazione del Documento di Descrizione di Impatto Sociale](#)", frutto di una collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con diversi attori dell'imprenditoria sociale.

Definizione di incubatore certificato: deve soddisfare alcuni requisiti specifici definiti dal [DM del 22 febbraio 2013](#), relativi ai locali, al management, alle attrezzature e, soprattutto, deve dimostrare comprovata esperienza nelle attività di sostegno all'avvio di imprese innovative. In questo modo la legge mira a individuare e valorizzare le strutture che offrono realmente ed efficacemente servizi di incubazione a nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico. Gli incubatori certificati beneficiano di alcune delle agevolazioni previste per le startup innovative (costituzione societaria mediante modello standard tipizzato → *vedere sotto, punto 1*; esonero da diritti camerali e imposte di bollo → *v. sotto, punto 2*; possibilità di adottare piani di incentivazione in equity per dipendenti e collaboratori esterni → *v. p. 9*; credito d'imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato → *v. p. 10*; accesso

¹ Una impresa è a vocazione sociale se opera nei settori individuati dalla disciplina dell'impresa sociale ([Decreto Legislativo 155/2006](#), art. 2 comma 1). I settori individuati sono quelli dell'assistenza sociale; dell'assistenza sanitaria; dell'educazione, istruzione e formazione; della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; della raccolta dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; della valorizzazione del patrimonio culturale; del turismo sociale; della formazione universitaria e post-universitaria; della ricerca ed erogazione di servizi culturali; della formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo.

semplificato e gratuito al Fondo Centrale di Garanzia → v. p. 13).

Regime di pubblicità: le startup innovative e gli incubatori certificati devono registrarsi nelle rispettive sezioni speciali del Registro delle Imprese ([startup](#); [incubatori](#)) create ad hoc presso le Camere di Commercio. L'iscrizione, gratuita, avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti su esposti. Questa flessibilità "in entrata" è bilanciata da due contrappesi: i controlli ex post effettuati dalle autorità competenti sull'effettivo possesso dei requisiti previsti; l'obbligo di aggiornare su base semestrale (scadenze 30 giugno e 31 dicembre) i dati forniti al momento dell'iscrizione nella sezione speciale, e di confermare una volta l'anno, contestualmente a uno dei due adempimenti semestrali, il possesso dei requisiti, pena la perdita dello status speciale e delle agevolazioni correlate (per approfondimenti è possibile consultare la [circolare N. 3672/C](#) emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico il 29 agosto 2014; guida agli adempimenti informativi per [startup](#) e [incubatori](#)). Tali dati riguardano in via principale la tipologia di attività condotta, con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti relativi all'innovazione tecnologica. Il registro speciale delle startup innovative viene reso pubblico in formato elettronico e aggiornato su base settimanale dal sistema camerale, in modo da dare pubblicità, favorire il monitoraggio diffuso e un dibattito qualificato e oggettivo sull'impatto che la nuova normativa avrà sulla crescita economica, l'occupazione e l'innovazione.

#ItalyFrontiers: in un'ottica di valorizzazione del patrimonio informativo prodotto dal Decreto Crescita 2.0, il 13 novembre 2015 è stata avviata una piattaforma online, denominata #ItalyFrontiers, che consente alle startup innovative di gestire un profilo pubblico in doppia lingua all'interno del sito <http://startup.registroimprese.it/isin/home>. Per ogni impresa è disponibile una scheda di dettaglio che contiene, oltre ai dati già iscritti nel Registro delle Imprese e resi pubblici con aggiornamento settimanale (ragione sociale, localizzazione geografica, anagrafica societaria, settore e attività di riferimento, classe dimensionale in termini di addetti, capitalizzazione e valore della produzione), un'ampia gamma di informazioni afferenti allo stadio di sviluppo del business, alle caratteristiche del team, alla tipologia di prodotto o servizio realizzati, alle esigenze di finanziamento, al capitale raccolto e al mercato di riferimento. Una volta sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante ([guida alla compilazione](#)), queste informazioni sono accessibili a tutti nel profilo pubblico dell'impresa. La somma di queste schede consente la creazione di una vera e propria vetrina online delle startup innovative, su cui si possono affacciare imprese tradizionali interessate ad

avviare collaborazioni sull'innovazione e investitori italiani ed esteri alla ricerca di nuove opportunità.

Monitoraggio e valutazione: poiché la policy vuole essere “basata sull'evidenza”, il corpus normativo prevede la realizzazione di un sistema strutturato di monitoraggio e di valutazione dell'impatto economico delle misure, ponendo altresì l'obbligo, in capo al Ministro dello Sviluppo economico, di relazionare annualmente in Parlamento. Nel marzo del 2014 il Ministro dello Sviluppo economico ha presentato la prima “*Relazione annuale al Parlamento sullo stato d'attuazione della policy a sostegno delle startup innovative*”. La Relazione si fonda sull'analisi compiuta dal Comitato di monitoraggio e valutazione costituito con [Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2014](#). Il 16 dicembre 2015 è stata pubblicata la [seconda edizione](#) della Relazione annuale.

Misure di agevolazione



Le misure in esame si applicano in favore delle startup innovative per 5 anni dalla loro data di costituzione:

- 1. Costituzione e successive modificazioni mediante modello standard tipizzato con firma digitale** (Art. 4, comma 10 bis [Investment Compact](#)): le startup innovative e gli incubatori certificati potranno redigere l'atto costitutivo e le sue successive modifiche anche mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale, in analogia a quanto già previsto per i contratti di rete. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (emanazione prevista a inizio 2016) e sono trasmessi al competente ufficio del Registro delle Imprese.
- 2. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo:** startup innovative e incubatori certificati non dovranno pagare il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla [circolare16/E](#) emessa dall'Agenzia delle Entrate l'11 giugno 2014, i diritti di segreteria e l'imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese.
- 3. Deroghe alla disciplina societaria ordinaria:** le deroghe più significative sono previste per le startup innovative costituite in forma di s.r.l., per le quali si consente: la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote; la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi; l'offerta al pubblico di quote di capitale. Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a.
- 4. Facilitazioni nel ripianamento delle perdite:** in caso di perdite sistematiche le startup godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).

5. **Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo:** la startup innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.
6. **Esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA** (art. 4, comma 11 novies [Investment compact](#)): la normativa ordinaria che prescrive l'apposizione del visto di conformità per la compensazione in F24 dei crediti IVA superiori a 15.000 euro può costituire un disincentivo all'utilizzo della compensazione orizzontale. Con l'esonero dall'obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro le startup innovative possono ricevere rilevanti benefici in termini di liquidità durante la delicata fase degli investimenti in innovazione.
7. **Disciplina del lavoro tagliata su misura:** le startup innovative sono soggette, salvo alcune varianti specifiche, alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal [Decreto Legge 81/2015](#) (cd. "Jobs Act"). La startup innovativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dal Jobs Act. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Trascorso questo periodo iniziale, tipicamente caratterizzato da un alto tasso di rischio d'impresa, il rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato. A differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi.
8. **Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile:** fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile. La parte variabile può consistere in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluso quanto al punto successivo.
9. **Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale** ([guida; modello commentato](#) di piano di incentivazione in equity): startup innovative e

incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le **stock option**), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di **work for equity**. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una startup.

10. **Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato (CIPAQ 2012-2014, valido per le assunzioni avvenute entro il 31 dicembre 2014)** ([decreto attuativo](#) e [guida](#) ad hoc per startup innovative e incubatori certificati; [pagina dedicata](#) alla misura): è stato definito un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato nelle startup innovative e negli incubatori certificati. Tali agevolazioni consistono in un credito d'imposta pari al 35% del costo aziendale totale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, nel primo anno del nuovo rapporto di lavoro.
11. Introduzione di **incentivi fiscali per investimenti in startup innovative** provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 500mila euro) e giuridiche (deduzione dall'imponibile Ires del 20% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro) per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 ([decreto attuativo](#)): gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup. Il beneficio fiscale è maggiore se l'investimento riguarda le startup a vocazione sociale e quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (detrazione Irpef al 25%; deduzione dall'imponibile Ires al 27%).
12. Introduzione dell'**equity crowdfunding**, la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta dalla Consob: con la pubblicazione del testo definitivo del "[Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line](#)" l'Italia è stato il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno con uno strumento normativo dedicato. Le startup innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso [portali online autorizzati](#). In merito all'equity crowdfunding, il citato Decreto Legge "Investment Compact" ha introdotto tre importanti novità: anche le PMI innovative possono avvalersi dello strumento; così anche gli OICR e le altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI innovative, evoluzione, questa, che permette la diversificazione di

portafoglio e la riduzione del rischio per l'investitore retail; in via derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di startup innovative e PMI innovative viene dematerializzato, con conseguente riduzione degli oneri connessi, in un'ottica di fluidificazione del mercato secondario.

13. Intervento semplificato, gratuito e diretto per le startup innovative al **Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese**, un fondo pubblico che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari ([decreto attuativo](#); [guida](#)). La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario.
14. **Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell'Agenzia ICE** ([sito dedicato](#)): include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata l'emissione della "[Carta Servizi Startup](#)" che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall'Agenzia.
15. **Fail-fast**: sono state introdotte procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la startup non decolli. Sottraendo le startup innovative dalla disciplina ordinaria del fallimento, si consente all'imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio. Sul piano culturale, si mira a valorizzare il bagaglio esperienziale accumulato dall'imprenditore, superando la visione che stigmatizza il fallimento.

Pareri e circolari sulla normativa [qui](#).

Per maggiori informazioni: startup@mise.gov.it

Ulteriori misure a favore dell'ecosistema dell'innovazione

In aggiunta a quanto disposto dal Decreto Crescita 2.0, il Ministero dello Sviluppo Economico è impegnato in altri programmi di sostegno all'ecosistema dell'innovazione:

1. **Smart&Start Italia** ([sito](#); [sintesi](#)): il [DM 24 settembre 2014](#) ha introdotto uno schema di finanziamento agevolato per le startup innovative localizzate su tutto il territorio nazionale. La dotazione finanziaria è di circa 200 milioni di euro, che saranno concessi fino a esaurimento dei fondi a favore di progetti che prevedono programmi di spesa di importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro per beni di investimento e/o per costi di gestione. Tali programmi di spesa saranno coperti con mutuo a tasso zero per il 70% dell'ammontare; la quota coperta dal finanziamento agevolato raggiunge l'80% nel caso in cui le compagini sociali siano composte in maggioranza da donne o da under 35. Se le startup innovative destinatarie sono localizzate in un regione di convergenza, il 20% del finanziamento viene concesso a fondo perduto. La misura si applica anche in favore di persone fisiche che si impegnano entro 60 giorni ad avviare una startup innovativa. Le startup costituite da meno di 12 mesi beneficiano anche di servizi di tutoring tecnico-gestionale. Le richieste provenienti da startup innovative che si impegnano a finanziare almeno il 30% del piano di investimento con capitale proveniente da investitori istituzionali sono valutate in via preferenziale.
2. In collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata di recente avviata una politica dei visti rivolta agli imprenditori innovativi non Ue, quale leva strategica per attrarre e trattenere nel nostro Paese capitale umano altamente qualificato. Lanciato dal Ministro dello Sviluppo Economico il 24 giugno 2014, il programma **Italia Startup Visa** ha introdotto un meccanismo rapido (si chiude in non più di 30 giorni), centralizzato (ruota intorno a un comitato composto da rappresentanti di associazioni dell'ecosistema nazionale dell'innovazione) e leggero sul piano burocratico (si svolge interamente online) per la concessione dei visti di ingresso per lavoro autonomo a richiedenti che intendono avviare una startup innovativa nel nostro Paese ([sito ufficiale](#) e [linee guida](#) del programma Italia Startup Visa).
3. Il [23 dicembre 2014](#), sul modello di Italia Startup Visa, è stato lanciato il programma **Italia Startup Hub**, con cui l'applicabilità della procedura fast-track è stata estesa anche ai cittadini non Ue che già sono in Italia in possesso di un regolare permesso di

soggiorno (ottenuto ad esempio per motivi di studio) e intendono permanere anche dopo la scadenza per avviare una startup innovativa: in questo modo possono convertire il permesso di soggiorno in un “permesso per lavoro autonomo startup” senza dover uscire dal territorio italiano e godendo delle stesse modalità semplificate previste per la concessione dei visti startup.

4. In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel 2013 è stato avviato in alcune università italiane delle Regioni Convergenza un progetto pilota per la costituzione di **Contamination Lab**, luoghi di contaminazione interdisciplinare che promuovono la cultura dell'imprenditorialità, dell'innovazione e nuovi modelli di apprendimento. Un panel di esperti nominati dai due Ministeri ha [selezionato](#) l'Università Mediterranea di Reggio Calabria ([sito web](#) del Contamination Lab), Università della Calabria, Cosenza ([sito web](#)), l'Università degli Studi di Catania ([sito web](#)), l'Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Sociali ([sito web](#)).
5. Proponendosi di sostenere in modo ancora più massiccio e pervasivo la propagazione di innovazioni di tipo tecnologico all'interno del tessuto produttivo nazionale, il [Decreto Legge 3/2015](#), noto come “Investment Compact”, ha assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative a una platea di imprese più ampia: le **PMI innovative**, vale a dire tutte le Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell'innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall'oggetto sociale e dal livello di maturazione ([scheda di sintesi](#)). Il raggiungimento dello status di PMI innovativa può rappresentare una prosecuzione naturale del percorso di crescita e rafforzamento delle startup innovative.
6. Tre importanti misure a favore dell'innovazione tecnologica applicabili all'universo delle imprese italiane risultano particolarmente interessanti per le startup e le PMI innovative:
 - a. **Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo**: la [Legge di Stabilità 2015](#) (art. 1, comma 35) ha riscritto la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo introdotto dal Decreto “Destinazione Italia”, differendo la sua operatività al 2015 ma contemporaneamente dilatandone il periodo di fruizione fino all'anno 2019. Il credito d'imposta è riconosciuto a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario. Il credito è nella misura del 25% degli incrementi

annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media delle spese maturate nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, a condizione che in ciascuno dei periodi d'imposta siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 30.000 euro. Il beneficio fiscale raggiunge il 50% per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi a: assunzione di personale altamente qualificato; *oppure* costi della ricerca "extra muros", cioè svolta in collaborazione con università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le startup innovative. Il [decreto](#) emanato il 27 maggio del 2015 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato le disposizioni attuative necessarie.

- b. **Patent Box:** la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 37-45) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento delle agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale. Il cosiddetto "Patent Box", che si applica a decorrere dall'esercizio 2015, consente in via opzionale alle imprese di escludere dalla tassazione il 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali (opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa). Il più recente Investment Compact ha potenziato tale strumento, con piena inclusione anche dei marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale. Il Patent Box rappresenta una potente misura di attrazione di investimenti nella valorizzazione del capitale immateriale, dei marchi e dei modelli industriali. Il [decreto](#) emanato il 30 luglio 2015 dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le disposizioni attuative.
- c. **Brevetti+2:** dal 6 ottobre 2015 le micro-PMI depositarie o licenziatarie di un brevetto rilasciato successivamente al 1 gennaio 2013 che intendono perseguire una strategia di sviluppo attraverso la valorizzazione (es. analisi di mercato, ingegnerizzazione) dei titoli di proprietà industriale, possono accedere a un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140 mila euro ([pagina dedicata](#)).